

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- BENEFICI FISCALI

Artt. 10, c. 1, lett. g) - 15, c. 1, lett. i-bis) - 100, c. 2, lett. a) e h) D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Art. 14 D.L. 14.03.2005, n. 35, conv. in L. 14.05.2005, n. 80


Art. 1-bis, c. 1, lett. a) e b) D.L. 17.06.2005, n. 106, conv. in L. 31.07.2005, n. 156

Art. 15 L. 6.07.2012, n. 96 - Circ. Ag. Entr. 14.06.2001, n. 55/E - Circ. Ag. Entr. 19.08.2005, n. 39/E

Nella L. 6.07.2012, n. 96, che ha riformato i contributi pubblici ai partiti politici, è stata inserita una norma che ha innalzato la percentuale di detrazione per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche a favore delle Onlus (comprese le Onlus di diritto: organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative e cooperative sociali), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non Ocse.

La percentuale di detrazione è, infatti, aumentata **al 26% a partire dal 2014**.

SCHEMA DI SINTESI



⁽¹⁾ La scelta effettuata deve rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta. Tale possibilità è subordinata alla tenuta, da parte del soggetto beneficiario, di scritture contabili complete e analitiche e rappresentative dei fatti di gestione, oltre che alla redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (C.M. 39/E/2005).

⁽²⁾ Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene con riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili (C.M. 39/E/2005).

Note